

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SSIG) CLASSI I e II

Per effetto dell'entrata in vigore della L. 150/2024 la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi; pertanto coloro che otterranno un voto inferiore a 6/10 non saranno ammessi alla classe successiva.

Secondo il decreto legislativo 62/17, attuativo della legge 107/15, in riferimento all'eventuale non ammissione degli alunni alla classe successiva si propongono i seguenti criteri:

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, valuta preliminarmente il processo globale di maturazione di ciascun alunno, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- del processo formativo dell'alunno nel corso dell'anno in termini di costanza, impegno, sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa, risposte positive agli stimoli e supporti ricevuti, assunzione di comportamento responsabile verso i doveri scolastici;

Sulla base del processo globale di maturazione, il Consiglio di classe a maggioranza può decidere di trattenere l'alunno nella classe di appartenenza se, nonostante le iniziative poste in essere dalla Scuola per il recupero degli apprendimenti personalizzati e la tempestiva comunicazione alla famiglia della situazione di difficoltà riporta:

- tre insufficienze gravi (voto ≤ 4)
- tre insufficienze di cui due gravi
- quattro o più insufficienze.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Per la sola Scuola Secondaria, tenuto conto che per la validità dell'anno scolastico e conseguente ammissione allo scrutinio finale, è necessaria la frequenza dei $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato.

L'eventuale deroga è ammessa esclusivamente per i criteri deliberati nel Collegio docenti del 06/11/24 (delibera n. 6), per cui si richiede un'adeguata certificazione:

- gravi motivi di salute
- partecipazione ad attività sportiva ad alto livello agonistico
- disagio sociale
- fobia scolastica

Delibera del Collegio Docenti n.6 del 19/05/2025